

INTEGRAZIONE REGOLAMENTO DI DISCIPLINA BULLISMO E CYBERBULLISMO

(Delibera n. 139 del Consiglio di Istituto del 9 novembre 2018)



Tu sei un bullo, ma sei solo.
Noi invece siamo in tanti!



La scuola ha l'obbligo morale e giuridico di garantire un ambiente e un clima il più possibile sereni, aperti a tutti i ragazzi indipendentemente dalle diverse culture e personalità, favorendo così il percorso di crescita di ciascuno nel rispetto e nella cooperazione reciproci.

Sarà obiettivo primario rimuovere, quindi, tutto ciò che possa ostacolare questo processo con particolare riferimento al "bullismo" espresso in ogni sua forma.

La scuola promuove iniziative di informazione per gli alunni e genitori e di formazione per il personale docente e ATA, al fine di potenziare l'aspetto preventivo.

Il presente Regolamento è parte integrante del Regolamento di Istituto, di cui costituisce l'allegato n. 4.

Recependo:

- la Legge 29 maggio 2017, n. 71, recante *Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo*, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 3 giugno 2017;
- le LINEE DI ORIENTAMENTO per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, emanate dal MIUR, ottobre 2017;

Visti:

- la Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- la direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti";
- la direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";
- la direttiva MIUR n.1455/06;
- le LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR aprile 2015 per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo;
- il D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- gli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- gli artt. 2043-2047-2048 del Codice Civile

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO EMANA IL SEGUENTE REGOLAMENTO

Conosci il tuo nemico.

Bullismo	CyberBullismo
<p>È caratterizzato da azioni violente e intimidatorie esercitate da un bullo, o un gruppo di bulli, su una vittima.</p> <p>Le azioni possono riguardare molestie verbali, aggressioni fisiche e/o persecuzioni, generalmente attuate in ambiente scolastico protratte nel tempo.</p>	<p>Il cyberbullismo è la manifestazione in rete del bullismo.</p> <p>Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.</p>
<p>Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'istituto</p>	<p>Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo.</p>
<p>Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.</p>	<p>Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.</p>
<p>I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima.</p>	<p>I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.</p>
<p>Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute, sono circoscritte ad un determinato ambiente.</p>	<p>Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo.</p>
<p>Le azioni di bullismo avvengono durante l'orario scolastico o nel tragitto casa-scuola.</p>	<p>Le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.</p>
<p>Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe limitano le azioni aggressive.</p>	<p>I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale.</p>
<p>Bisogno del bullo di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima.</p>	<p>Percezione di invisibilità da parte del cyberbullo attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.</p>
<p>Reazioni evidenti da parte della vittima e visibili nell'atto dell'azione di bullismo.</p>	<p>Assenza di reazioni visibili da parte della vittima che non consentono al cyberbullo di vedere gli effetti delle proprie azioni.</p>
<p>Tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.</p>	<p>SDoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.</p>

Soggetti coinvolti:

1. IL DIRIGENTE SCOLASTICO:

- individua attraverso il Collegio dei Docenti un referente per la prevenzione del bullismo e del cyberbullismo;
- coinvolge, nella prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo, tutte le componenti della comunità scolastica, particolarmente quelle che operano nell'area dell'informatica, partendo dall'utilizzo sicuro di Internet a scuola;
- favorisce la discussione all'interno della scuola, attraverso i vari organi collegiali, creando i presupposti di regole condivise di comportamento per il contrasto e prevenzione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo;

2. IL REFERENTE DEL “BULLISMO E CYBERBULLISMO”:

- promuove la conoscenza e la consapevolezza del bullismo e del cyber-bullismo attraverso progetti d'istituto che coinvolgano genitori, studenti e tutto il personale;
- coordina le attività di prevenzione ed informazione sulle sanzioni previste e sulle responsabilità di natura civile e penale, anche con eventuale affiancamento di genitori e studenti;
- si rivolge a partner e organismi esterni alla scuola, quali servizi sociali e sanitari, aziende del privato sociale, forze di polizia, per realizzare azioni di prevenzione e monitoraggio;

3. IL COLLEGIO DOCENTI:

- promuove scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione del fenomeno;
- prevede all'interno del PTOF corsi di aggiornamento e formazione in materia di prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo, rivolti al personale docente ed Ata;
- promuove sistematicamente azioni di sensibilizzazione dei fenomeni del bullismo e cyberbullismo sul territorio in rete con enti, associazioni, istituzioni locali ed altre scuole, coinvolgendo alunni, docenti, genitori ed esperti;
- prevede azioni culturali ed educative rivolte agli studenti, per acquisire le competenze necessarie all'esercizio di una cittadinanza digitale consapevole.

4. IL CONSIGLIO DI CLASSE:

- pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie, attua azioni volte al rafforzamento di concetti quali l'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva.

5. IL DOCENTE:

- intraprende azioni congruenti con l'utenza del proprio ordine di scuola, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di internet;
- valorizza nell'attività didattica modalità di lavoro di tipo cooperativo e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni.

6. I GENITORI:

- partecipano attivamente alle azioni di formazione/informazione, istituite dalle scuole, sui comportamenti sintomatici del bullismo e del cyberbullismo;
- sono attenti ai comportamenti dei propri figli;
- vigilano sull'uso delle tecnologie da parte dei ragazzi, con particolare attenzione ai tempi, alle modalità, agli atteggiamenti conseguenti (i genitori dovrebbero alertarsi se uno studente, dopo l'uso di internet o del proprio telefonino, mostra stati depressivi, ansiosi o paura);
- conoscono le azioni messe in campo dalla scuola e collaborano secondo le modalità previste dal Patto di corresponsabilità;
- conoscono il codice di comportamento dello studente;
- conoscono le sanzioni previste da regolamento d'istituto nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione on-line a rischio.

7. GLI ALUNNI:

- sono coinvolti nella progettazione e nella realizzazione delle iniziative scolastiche, al fine di favorire un miglioramento del clima relazionale; in particolare, dopo opportuna formazione, possono operare come tutor per altri studenti;
- imparano le regole basilari, per rispettare gli altri, quando sono connessi alla rete, facendo attenzione alle comunicazioni (email, sms, mms) che inviano.
- non è loro consentito, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire – mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici - immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione, e comunque nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- durante le lezioni o le attività didattiche in genere non possono usare cellulari, giochi elettronici e riproduttori di musica, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente.

MANCATO RISPETTO DELLE REGOLE IN MATERIA DI DISCIPLINA:

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come

a. **Bullismo:**

1. *la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del gruppo reiterata nel tempo;*
2. *l'intenzione di nuocere;*
3. *l'isolamento della vittima.*

b. **Cyberbullismo:**

1. ***Flaming:*** litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.
2. ***Harassment:*** molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

3. **Cyberstalking**: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.
4. **Denigrazione**: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, ecc, di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
5. **Outing estorto**: registrazione delle confidenze – raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
6. **Impersonificazione**: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.
7. **Esclusione**: estromissione intenzionale dall'attività on line.
8. **Sexting**: invio di messaggi via smartphone o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.
9. **Ulteriori comportamenti rientranti nelle fattispecie previste dalla Legge 71/2017.**

SANZIONI DISCIPLINARI

I comportamenti sopra elencati, opportunamente accertati, che si configurino come forme di **bullismo** e **cyberbullismo** verranno considerati mancanze gravissime e conseguentemente sanzionati sulla base di quanto previsto nel Regolamento d'Istituto. Quando possibile, saranno privilegiate le sanzioni disciplinari di tipo riparativo, convertibili in attività a favore della comunità scolastica.

Per ciò che riguarda il **cyberbullismo**, potranno anche essere attivate le procedure contenute nella L. n° 71 del 2017 che prevede la formale segnalazione alle forze di polizia (cd. denuncia/querela).

Segnalazioni

Nel caso in cui un minore sia oggetto di atti di **cyberbullismo**, è prevista la richiesta di oscuramento, rimozione o blocco di qualsiasi dato personale del minore medesimo.

La richiesta è effettuata dal minore di quattordici anni o dal genitore o dall'esercente la responsabilità genitoriale e va inoltrata:

- al titolare del trattamento (dirigente scolastico)
- al gestore del sito internet
- al gestore del social media.

Se i soggetti responsabili non comunicano di aver preso in carico la segnalazione entro 24 ore dal ricevimento della stessa, l'interessato può rivolgersi, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali.

Il Garante provvede entro quarantotto ore dal ricevimento della richiesta.

RIFERIMENTI UTILI

MAIL

Per la segnalazione dei casi di bullismo e/o cyberbullismo, contattare il referente di Istituto al seguente indirizzo: SOSbullismo@icternodisola.gov.it

SITI

Per la segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali:

<http://www.garanteprivacy.it/cyberbullismo>

Per informazioni e ulteriori contatti utili sul fenomeno del bullismo e/o cyberbullismo:

https://www.informagiovani-italia.com/bullismo_reato.htm

<http://www.bullyingandcyber.net/it/genitori/>

<http://www.generazioniconnesse.it/>

<http://www.commissariatodips.it/profilo/contatti.html>

<https://bullismousrfvg.jimdo.com/>